



Ordinanza concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM)

Modifica del 21 novembre 2018

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 22 novembre 2017¹ concernente l'obbligo di prestare servizio militare è modificata come segue:

Art. 12 Momento e durata del reclutamento
(art. 9 e 41 cpv. 3 LM)

¹ Le persone soggette all'obbligo di leva sono chiamate al reclutamento al più tardi nell'anno in cui compiono i 24 anni. Le persone soggette all'obbligo di leva che non sono state chiamate al reclutamento entro il compimento del 21° anno d'età sono interpellate annualmente per scritto dal comandante di circondario per quanto concerne il periodo della scuola reclute.

² Il Cdo Istr può, su loro domanda, consentire alle Svizzere e agli Svizzeri che entro l'anno in cui compiono 24 anni non sono stati chiamati al reclutamento o non hanno ancora ricevuto una decisione definitiva in merito alla loro idoneità al servizio, di assolvere posticipatamente il reclutamento, sempre che le condizioni di cui all'articolo 9 capoverso 3 LM siano adempiute e sussista una necessità da parte dell'esercito. La domanda può essere presentata una sola volta.

³ Il reclutamento avviene al più presto 12 mesi e al più tardi tre mesi prima dell'inizio della scuola reclute. In casi motivati il Cdo Istr può, a loro richiesta, autorizzare un reclutamento delle persone soggette all'obbligo di leva immediatamente prima dell'inizio della scuola reclute.

⁴ Il reclutamento dura al massimo tre giorni. Se entro questo termine non è possibile prendere alcuna decisione in merito all'idoneità, le persone soggette all'obbligo di leva interessate sono chiamate a un reclutamento complementare. Per gli esami attitudinali è possibile protrarre il reclutamento di due giorni al massimo.

¹ RS 512.21

Art. 56 Momento e durata della scuola reclute
(art. 41 cpv. 3 e 49 LM)

¹ L'entrata alla scuola reclute avviene al più presto tre mesi prima e al più tardi 12 mesi dopo il reclutamento. Il Cdo Istr può, in via eccezionale, prolungare questo termine se sussiste una necessità da parte dell'esercito.

² Le persone reclutate secondo l'articolo 12 capoverso 2 prestano la loro scuola reclute il più presto possibile, ma al più tardi 12 mesi dopo il reclutamento. Se entro la fine dell'anno successivo all'anno di reclutamento non hanno assolto con successo la scuola reclute, esse sono prosciolte dall'esercito.

³ I soldati aspiranti medici militari, farmacisti, dentisti o veterinari che non compiono l'istruzione dei quadri per conseguire il grado di tenente, prestano il resto della scuola reclute di sei settimane anche dopo il compimento del 25° anno d'età.

⁴ La durata delle scuole reclute è disciplinata nell'allegato 2.

II

L'allegato 2 è modificato come segue:

Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 2»

(art. 56 cpv. 4, 64 cpv. 1, 65 cpv. 1 e 2, 72 cpv. 2 lett. b n. 1, 113 cpv. 2)

III

L'ordinanza dell'11 settembre 1996² sul servizio civile è modificata come segue:

Art. 24 cpv. 2 lett. c

² Le seguenti persone che presentano una domanda di ammissione al servizio civile prima dell'entrata in servizio non sono più tenute a entrare in servizio:

- c. le persone secondo l'articolo 12 capoverso 3 OOPSM³ che sono state reclutate immediatamente prima della scuola reclute.

² RS 824.01

³ RS 512.21

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

21 novembre 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

